

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Giacomo Ferri, al ministro dell'interno, «sui criteri adottati per le elezioni parziali amministrative in diversi comuni, fra i quali il comune di Castelfranco Emilia, in modo che si prescrivono le elezioni parziali dopo un solo anno dalle elezioni generali».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

MARSENCO-BASTIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per massima costantemente seguita ed anche per costante giurisprudenza, l'anno, agli effetti della durata in carica dei consiglieri comunali, non si conta nè civilmente nè astronomicamente, ma solo avuto riguardo alla sessione ordinaria dei Consigli comunali. E si ha riguardo specialmente alla sessione di primavera, in modo che, se l'anno comincia come al solito con la sessione di autunno, finisce sempre con la sessione primaverile. Questa massima, costantemente osservata dal Consiglio di Stato, è consacrata in una circolare del 1899 fatta in seguito ad un parere di massima del Consiglio stesso.

Questo in tesi generale. Ma venendo al fatto particolare di Castelfranco-Emilia, debbo osservare che quel Consiglio fu ricostituito interamente il 13 marzo 1904, ossia quando era appena cominciato il periodo dalla legge prefinito per la sessione ordinaria di primavera, che comincia, come è noto, col 1° di marzo e finisce col 31 maggio, ai termini dell'articolo 119 della vigente legge comunale e provinciale. In omaggio dunque a questo principio, il primo anno per quel Consiglio comunale è venuto a compiersi colla chiusura della sessione primaverile dell'anno stesso, cosicchè ormai, agli effetti delle elezioni comunali, possiamo dire che nel comune di Castelfranco-Emilia, sono decorsi due anni. Come vede l'onorevole interrogante non c'è nulla di anormale in questo e quindi egli si accontenterà di queste spiegazioni che non riguardano un caso speciale, ma tutti i comuni del Regno.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri Giacomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FERRI GIACOMO. Io non posso dichiararmi soddisfatto della spiegazioni dati dal ministro.

Il fatto indicato nella mia interroga-

zione costituisce un precedente gravissimo. È vero che noi abbiamo un'antica giurisprudenza contraria al mio assunto, ma essa si riferisce alla legge precedente a quella ora in vigore.

Dopo la legge del febbraio 1904 non hanno più ragione d'essere le circolari relative alla legge abrogata.

Convengo perfettamente col ministro che non si deve tener conto dell'anno solare; ma appunto per questo io dico: quale deve ritenersi l'anno amministrativo per una nuova amministrazione comunale? L'anno utile di esperimento comincia colla formazione del bilancio che è l'atto più importante, che è la trama di tutto lo sviluppo del programma e dei metodi di amministrazione.

Un'amministrazione nominata il 13 marzo 1904, come a Castelfranco-Emilia, per fare due bilanci, per vivere un biennio non può essere costretta alle elezioni, nel giugno 1905, un anno solo dopo.

Nominata nel marzo l'amministrazione non poteva e non potè, nella sessione di primavera, che controllare il conto non suo ma il consuntivo dell'amministrazione precedente, quindi fece opera di semplice controllo.

Solo nel settembre 1904 formò il suo bilancio a seconda delle sue iniziative e del suo pensiero che voleva sperimentare nella pratica. Il bilancio era quello per il primo gennaio 1905. Come mai quindi proprio a metà dell'anno 1905 quando non è ancora che mezzo anno si sperimentano gli atti dell'amministrazione, si deve dire: fermate, fate ora le elezioni perchè è passato un biennio!?

Non è seria una consimile interpretazione che tradisce tutti gli scopi e i criteri della legge, che mette nell'impossibilità il corpo elettorale di dare un giudizio coscienzioso sull'azione di quella amministrazione a qualunque partito appartenga, alla quale non si lascia manco il tempo di presentare un saggio del suo programma.

Ma oltre tutto ciò si va contro l'indirizzo della nuova, poichè mentre essa, nei casi eccezionali con una disposizione transitoria, ha disposto che si protragganole funzioni da sei a otto anni, invece con la circolare ministeriale si ridurrebbe la vita dei Consigli a soli cinque anni. (*Commenti*).

E oltre al contrastare il normale sviluppo e funzionamento dell'azione nei Municipi delle nuove rappresentanze, si aggravano gli oneri dei comuni, perchè si in-